

L'ammodernamento del diritto delle successioni alla luce dei cambiamenti sociali e demografici: Un punto di vista italiano

The modernization of succession law in light of social and demographic changes: An Italian perspective

Mauro Tesaro¹

Riassunto: Lo scritto mira a dimostrare che un complessivo ammodernamento del diritto successorio italiano, peraltro senza stravolgerne i principi ispiratori, sarebbe necessario, sebbene rispetto al rischio di interventi normativi approssimativi se non persino emergenziali rimanga preferibile il mantenimento dell'assetto attuale.

Palavras-Chave: Diritto successorio – Accordi successori – Eredità vacante – Eredi necessari

1 Professore di diritto privato dell'Università di Verona, responsabile del progetto "Invecchiamento della popolazione e passaggi generazionali" (rientrante nel più ampio "Progetto di eccellenza: Diritto, Cambiamenti e Tecnologie" finanziato dal Miur per il quinquennio 2018-2022), membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca italo-brasiliano in "Direito, transformações e tecnologia nos continentes europeu e americano" e Académico Pleno della Academia Internacional de Derecho de Sucesiones (AcIDS) con sede in Buenos Aires.

Abstract: The paper aims to demonstrate that an overall modernization of Italian succession law, without distorting its guiding principles, would be necessary, although maintaining the current structure remains preferable compared to the risk of approximate or even emergency regulatory interventions.

Keywords: Succession Law – Succession Agreements – Vacant Inheritance – Necessary Heirs.

Resumo: O artigo pretende demonstrar que seria necessária uma modernização global do direito sucessório italiano, sem distorcer os seus princípios orientadores, embora a manutenção da estrutura actual continue a ser preferível em comparação com o risco de intervenções regulamentares aproximadas ou mesmo emergenciais.

Palavras-Chave: Direito das Sucessões – Pactos Sucessórios – Herança Vacante – Herdeiros Necessários.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il divieto dei patti successori. – 3. Il procedimento di acquisto dell’eredità e la curatela dell’eredità giacente. – 4. Il funzionamento generale della tutela dei legittimari. – 5. La posizione del coniuge superstite (e di soggetti assimilabili). – 6. La posizione dei figli. – 7. Conclusioni. – 8. Bibliografia.

1. Introduzione

Questo contributo è diretto a presentare, senza alcuna pretesa di completezza², alcune riflessioni in merito alla ne-

2 Ulteriori questioni successorie sulle quali sarebbe opportuno un ammodernamento legislativo si trovano indicate in DELLE MONACHE (a cura di), 2007; SCOLA; TESCARO (a cura di), 2019; ARROYO AMAYUELAS; *et al.* (a cura di), 2019; nonché TESCARO¹, 2022, 763 ss.

cessità, da più parti già affermata in dottrina³ e testimoniata anche da un disegno di legge delega del 2019 (il cui futuro non è peraltro stato roseo)⁴, di un complessivo ammodernamento del diritto delle successioni italiano, anche in conseguenza dei cambiamenti sociali e demografici che da tempo molti Paesi, tra i quali l'Italia, stanno vivendo.

A parere di chi scrive, il dibattito su tale ammodernamento dovrebbe prendere le mosse dalle osservazioni di uno dei più autorevoli studiosi italiani, non tanto quando egli – un poco esagerando – sostiene che le norme sulla successione *mortis causa* esprimono, in larga misura, principi e regole senza tempo, quanto piuttosto quando aggiunge che, delle norme successorie italiane, occorre continuare a lodare il rigore dei principi sottostanti, l'adeguatezza dal punto di vista tecnico, la puntualità lessicale e il raro utilizzo di clausole generali⁵.

In altre parole, è solo con la consapevolezza che il dato normativo italiano in materia è in linea di massima ancora pregevole, ben strutturato e pertanto modificabile solo dopo attenta meditazione e tenendo conto delle ricadute sistematiche di ogni specifico intervento, che può caldeggiarsi una riforma, come già accennato ritenuta da tempo necessaria da molti studiosi⁶, tanto più che il Paese straniero alla cui

3 V., tra gli altri, DELLE MONACHE, 2007, p. 1 s. Per ulteriori citazioni, v. *infra*, nota 5.

4 Disegno di legge 19 marzo 2019, n. 1151, presentato al Senato della Repubblica dal Presidente del Consiglio dei ministri Conte di concerto con il Ministro della giustizia Bonafede, recante «delega al Governo per la revisione del codice civile», su cui v., con specifico riguardo al diritto delle successioni, Di Lorenzo, 2020, p. 188 ss.; Delle Monache, 2019, p. 37 ss.; nonché, più in generale, Balestra; Cuffaro; Scognamiglio; Villa, 2019, p. 589 ss.

5 BONILINI, 2017, p. 1047.

6 Almeno in una certa misura, anche dallo stesso BONILINI, 2017, p. 1049. Tra i tanti altri, v. PERLINGIERI, 2020, p. 494 s.

normativa successoria quella italiana si è tradizionalmente più intensamente ispirata, ovvero sia la Francia⁷, importanti riforme organiche le ha avute già nel 2001 e nel 2006⁸.

2. Il divieto dei patti successori

Iniziando dai patti successori, l'art. 458 c.c.it.⁹ li vieta in termini molto generali, ponendo quello che è ancora oggi considerato un cardine del sistema italiano delle successioni per causa di morte¹⁰.

Anche se si volesse dare per scontata l'opportunità della permanenza del divieto negli stessi termini generali attualmente previsti, non potrebbe negarsi che vi sono varie questioni interpretative controverse, che il legislatore potrebbe dunque risolvere espressamente.

Si pensi innanzi tutto alla unitarietà di trattamento che il diritto italiano riserva a figure che in realtà dovrebbero essere distinte quantomeno tra patti c.d. istitutivi, da un lato, e patti c.d. dispositivi e c.d. rinunciativi, dall'altro, in ossequio alle differenti *rationes* riscontrabili alla base degli stessi¹¹.

Si pensi, ancora, alla questione del trattamento da riservare all'atto esecutivo del patto successorio nullo, per esempio un testamento fatto in esecuzione dell'impegno preso con un patto istitutivo meramente obbligatorio. Di tale questione

7 Cfr. ampiamente FUSARO, 2017, p. 305 ss.; nonché, tra gli altri, KINDLER, 2015, p. 362.

8 V., per tutti, LEROYER, 2019, p. 555 ss.

9 Ove si prevede che, «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi».

10 V. per esempio CUFFARO, 2019, p. 590.

11 Cfr., per tutti, BIANCA, 2022, p. 33 ss.

l'art. 458 c.c.it. non si occupa, vietando espressamente solo il patto successorio; con la conseguenza che sono state proposte varie tesi, alcune delle quali, reputando in linea di massima valido l'atto esecutivo, finiscono per togliere effettività al divieto¹², ciò che può sembrare contraddittorio¹³.

Più radicalmente, apparentemente felici – quantomeno nel loro contesto nazionale, ciò che non significa peraltro che il trapianto all'estero delle medesime soluzioni riscuoterebbe uguale fortuna – esperienze straniere – si pensi soprattutto all'*Erbvertrag* tedesco¹⁴, ma anche alle significative limitazioni al divieto introdotte nel 2006 in Francia¹⁵ – sembrerebbero evidenziare l'opportunità di maggiore apertura all'autonomia privata in questo campo. Del resto, è la stessa esperienza italiana a suggerire di valutare attentamente una simile apertura, considerato l'atteggiamento della giurisprudenza che tende a interpretare restrittivamente l'art. 458 c.c.it., negandone l'applicabilità a fattispecie che con una lettura

12 Per l'esposizione delle diverse tesi e delle loro conseguenze, v. CAPOZZI, 2023, p. 48 s.

13 Su una simile linea di pensiero, v. BIANCA, 2022, p. 36 s.; nonché PAGLIANTINI, 2020, p. 221. Ma v. anche, in senso diverso, per esempio, CALVO¹, 2013, p. 23.

14 V. al riguardo RAFF, 2019, p. 809 ss., il quale, all'esito di una approfondita indagine anche pratica sul diritto tedesco, suggerisce di abolire – ove esso, come in Germania, sia previsto – il testamento congiuntivo e di valorizzare ulteriormente – o introdurre, ove esso, come in Italia, non sia ancora previsto in termini generali – il patto successorio; nonché BALDUS, 2019, p. 792 ss.

15 Sul diritto francese riformato, v. LEROYER, 2019, p. 559 s., la quale ragiona di una fioritura della libertà individuale e secondo la quale il divieto dei patti successori si è in Francia notevolmente evoluto attraverso significative modifiche tra le varie quali spicca la possibilità di rinuncia anticipata da parte dei discendenti all'azione di riduzione (artt. 929 ss. del *Code civil*) per mezzo di un patto successorio, ispirato alla legislazione tedesca, con ha un ampio ambito di applicazione perché può perseguire un obiettivo sia economico che solidale.

estensiva potrebbero invece rientrarvi¹⁶. Inoltre, lo stesso legislatore italiano ha già nel 2006¹⁷ introdotto, se non una deroga radicale¹⁸, quantomeno una particolare disciplina diretta a perseguire una finalità (garantire un solido e stabile passaggio generazionale dell'impresa¹⁹) dissonante rispetto a quelle alla base del divieto dei patti successori: gli artt. 768-*bis* ss. in tema di «patto di famiglia», sebbene tale istituto non sembri aver riscosso tutto il successo applicativo che si auspicava, ciò che potrebbe suggerirne una riformulazione in taluni punti²⁰.

Occorre, però, qualora si intenda riflettere su una abolizione sia pure solo parziale del divieto dei patti successori, nonostante che sempre più civilisti italiani si orientino in tal senso²¹, grande prudenza, perché non solo l'indagine stori-

16 Per limitarsi a menzionare un esempio in tal senso, v. Cass. 24 maggio 2021, n. 14110, in *www.ilcaso.it*. V. altresì, in dottrina, TAMPONI, 2021, p. 153.

17 Peraltro dopo un lungo e tormentato *iter* legislativo iniziato già nel 1997, come segnalato per esempio da MOSCATI, 2013, p. 333.

18 L'inciso iniziale introdotto nel 2006 nell'art. 458 c.c.it. fa pensare che il patto di famiglia integri una vera e propria deroga rispetto al divieto dei patti successori, come sostiene la dottrina prevalente (la quale ragiona di un patto non istitutivo ma dispositivo o rinunciativo), anche se non mancano posizioni contrarie (come quella di RECINTO, 2013, p. 673 s.) fondate su argomenti non privi di plausibilità, per l'esame dei quali v. CAPOZZI, 2023, p. 51 ss.; nonché RIVA¹, 2021, p. 10 ss., ove ulteriori riferimenti. TAMPONI, 2021, p. 169, ragiona, in ogni caso, del divieto dei patti successori scalfito dal patto di famiglia.

19 RIVA¹, 2021, p. 2.

20 Riformulazione che, secondo CUFFARO, 2019, p. 591, sarà di certo imposta se sarà approvato il disegno di legge delega citato *supra*, nota 3. V. anche RIVA¹, 2021, p. 9; RIVA², 2021, p. 925 s.; nonché, tra gli altri, COCUCCIO, 2016, p. 105 ss. Su questi temi v. altresì le pregevoli riflessioni in prospettiva comparatistica di FÉRES, 2014, p. 333 ss.

21 Cfr., tra i tanti, BONILINI, 2022, p. 25; nonché BIANCA, 2022, p. 32 s., il quale peraltro, con particolare riferimento al divieto dei patti successori istitutivi, evidenzia come esso sia a ben vedere diretto non a penalizzare ma a preservare l'autonomia privata, sia pure nella particolare forma

ca²² ma anche importanti esperienze straniere recenti, come quella cinese (ma anche quella brasiliana, che offre un chiaro esempio normativo di persistenza del divieto nell'ambito di un Codice civile abbastanza recente, in quanto risalente al 2002²³), testimoniano i notevoli problemi anche pratici che i patti successori, una volta ammessi, possono comportare²⁴.

Tutto ciò considerato, l'impostazione nel complesso di cautela nell'introdurre innovazioni che sembra trasparire sul punto dal citato disegno di legge delega del 2019²⁵ potrebbe condividersi, sempre che si ritenga davvero necessario ammodernare su questo punto il diritto italiano e anacronistico rimanere invece fedeli alla sua impostazione tradizionale, che può vantare nobili radici di diritto romano²⁶.

dell'autonomia testamentaria.

22 V., tra i civilisti, BIANCA, 2022, p. 33, ove si sottolinea la tradizione risalente al diritto romano, nella quale i patti istitutivi e quelli dispositivi di eredità future erano considerati contrari al buon costume; nonché, tra i romanisti, TALAMANCA, 1990, p. 676; PORCELLI, 2019, p. 629 s. Alcuni storici del diritto di lingua tedesca evidenziano peraltro come, in diritto romano, pur mancando il patto successorio in quanto tale, siano riscontrabili istituti funzionalmente corrispondenti a esso: cfr. anche per ulteriori riferimenti BALDUS, 2019, p. 787.

23 Peraltro non mancano in Brasile alcuni studiosi, per esempio V. FERREIRA MESE, 2019, p. 657 ss., i quali fortemente chiedono che si riapra la discussione sul punto.

24 V., infatti, PORCELLI, 2019, p. 590, il quale tra l'altro testimonia come anche in Cina sia fortemente avvertito il problema degli abusi cui possono dare luogo i contratti successori.

25 Citato *supra*, nota 3, e di cui v. l'art. 1, co. 1, lett. d). Per un sintetico commento dottrinale, v. inoltre CUFFARO, 2019, p. 590 s.

26 V. *supra*, nota 21.

3. Il procedimento di acquisto dell'eredità e la curatela dell'eredità giacente

Con riguardo poi al procedimento di acquisto dell'eredità, il Codice civile del 1942, inequivocabilmente superando un diffuso orientamento dottrinale relativo al Codice civile del 1865²⁷ e in tal modo differenziandosi sia dal diritto francese sia da quello tedesco²⁸, risulta incentrato su un atto di accettazione del chiamato con efficacia costitutiva dell'acquisto ereditario. Così il diritto italiano attualmente vigente favorisce un significativo iato tra l'apertura della successione e l'acquisto da parte dei successori a titolo universale dei diritti trasmissibili a causa di morte, valorizzando al tempo stesso l'istituto della curatela dell'eredità giacente²⁹, che

27 Nel senso dell'adesione del diritto italiano del tempo alla concezione della *saisine*, v., tra gli altri, COVIELLO 1937, p. 58, il quale afferma che l'eredità si trasmette dal defunto all'erede anche prima dell'accettazione, la quale non è che una condizione per renderne definitivo l'acquisto; FILOMUSI GUELFU, 1909, p. 37. Questa era l'opinione dominante, come rammentato da CONTURSI LISI, 1947, p. 316. Peraltro, già nel vigore del Codice civile del 1865, l'orientamento appena citato fu sempre più criticato in favore di una prospettiva del tipo di quella poi fatta senz'altro propria dal Codice attualmente vigente: in tal senso, v., per esempio, DUSI, 1956, p. 379. Su questo dibattito cfr. anche, in tempi più recenti, PERLINGIERI, 2013, p. 179; DI LORENZO, 2009, p. 1159 ss.

28 L'opinione comune è che la *saisine héréditaire* francese così come la *Gewere* ereditaria tedesca (inizialmente concepite per gli eredi legittimi e solo in un secondo momento estese agli eredi testamentari) siano in linea di massima derivate entrambe dalla comproprietà familiare delle popolazioni germaniche medioevali, come rammentato per esempio da DUSI, 1956, p. 415 s. Sul rimbalzo verificatosi in argomento nell'evoluzione dal diritto comune medioevale ai moderni diritti francese e tedesco, v. anche BISCOTTI, 2016, p. 268 s. Per una approfondita riflessione comparatistica in argomento riferita, tra gli altri, pure al diritto austriaco e al *common law*, v. inoltre ZOPPINI, 2002, p. 30 ss.

29 V., tra gli altri, BARASSI, 1947, p. 86.

altrove e in altri tempi è invece stato notevolmente limitato nel suo ambito di applicazione³⁰.

Tale inequivocabile scelta di fondo italiana è però rimasta almeno parzialmente incompiuta nel testo normativo. La preparazione del Codice civile del 1942, in merito all'eredità giacente così come all'istituto a essa collegato della successione dello Stato, è infatti stata assai più travagliata, e al tempo stesso assai meno soddisfacente, che in merito a tanti altri argomenti. Basti pensare che il 18 agosto del 1939, Rosario Nicolò, chiamato a collaborare alla revisione tecnica del Libro secondo, considerava la disciplina dell'eredità giacente – assieme a poche altre – ancora «assolutamente inadeguata»³¹ e che ciò nonostante i lavori preparatori furono chiusi poco dopo³². Una sorte non molto migliore ha inoltre riguardato la disciplina della successione dello Stato, la quale fu in un primo momento strutturata senz'altro secondo la prospettiva pubblicistica per la quale il potere pubblico sarebbe acquirente dei beni vacanti non come erede ma per diritto di sovranità, in un secondo momento fu riadattata alla – assai differente per non dire opposta – prospettiva privatistica dello Stato ultimo erede e comunque fu oggetto di cambiamenti ipotizzati e talvolta anche introdotti davvero fino agli ultimi momenti utili³³. Ciò ha inevitabilmente favorito l'insorgere di

30 V., per esempio, con riguardo al diritto tedesco, KINDLER, 2015, p. 363 s., ove si sottolinea come il principio del *Vonselbsterwerb* di cui al co. 1 del § 1922 BGB sia stato scelto dal legislatore tedesco proprio al fine di evitare il fenomeno dell'eredità giacente (*liegende Erbschaft*) considerato dai padri del BGB una situazione di incertezza non auspicabile.

31 Né dà precisamente conto, riproducendo la corrispondenza intercorsa tra Rosario Nicolò e Filippo Vassalli, RONDINONE, 2003, p. 184 s.

32 Certamente non oltre il 21 settembre 1939, come documenta sempre RONDINONE, 2003, p. 186.

33 Su tali mutamenti, v. CARRARO, 1979, p. 198 s.; nonché RONDINONE, 2003, p. 188. Per approfondimenti e ulteriori riferimenti sulla successione dello Stato, v. TESCARO², 2022, p. 2 ss.

numerose questioni controverse, per limitarsi a citarne solo due tra le varie altre quella del già evocato rapporto con la successione dello Stato³⁴ e quella dell'ammissibilità oppure non di una giacenza parziale³⁵.

Una eventuale riforma organica del Libro II del Codice civile dovrebbe, pertanto, preoccuparsi anche di rendere più chiara la disciplina in discorso, operazione questa assai meno à la page di altre (ciò che può contribuire a spiegare, ma non a giustificare, come il disegno di legge delega del 2019³⁶, pur intendendo ammodernare ampiamente tale Libro, la abbia radicalmente trascurata) ma di ragguardevole importanza sia per attuare pienamente la summenzionata scelta di fondo del Codice civile del 1942 sia per rendere più effettiva la tutela successoria del credito, obiettivo questo da tempo oggetto di crescenti approfondimenti dottrinali anche in chiave comparatistica³⁷ oltre che di istanze provenienti dalla prassi, destinate a farsi più pressanti in tempi di crisi economica³⁸.

34 Si rinvia a TESCARO, 2021, p. 543 ss., ove tra l'altro si suggerisce una riforma del diritto italiano prendendo spunto da quello spagnolo.

35 In giurisprudenza domina l'orientamento negativo (v. ITALIA, 2001, p. 456, con nota di BILOTTI, 2002, p. 456 ss.) ma in dottrina è prevalente la tesi opposta (v., tra gli altri, ROMANO¹, 2013, p. 105 s.; CAPOZZI, 2023, p. 168 ss.)

36 V. *supra*, nota 3.

37 La circostanza che un diritto delle successioni al passo con i tempi dovrebbe mettere al centro della sua attenzione il problema della tutela effettiva del credito non meno di quello della certezza nel trasferimento della proprietà è stata, in generale, evidenziata con particolare efficacia, in prospettiva di comparazione tra *civil law* e *common law*, da SCHMIDT, p. 323 ss.; SCHMIDT, 2022, p. 321 ss.; nonché, con specifico riguardo al diritto russo, da PETROV; SALOMONS, 2021, p. 140 ss. Da ultimo, v. anche CULEAC, 2023, p. 153 ss.; nonché TESCARO, 2023, p. 86 ss., ove sono esaminati criticamente i commi 1008 e 1009 dell'art. 1 della l. n. 178 del 2020 e il d.m. n. 128 del 2022, che perseguono l'obiettivo di rendere più efficienti la successione dello Stato e la curatela dell'eredità giacente così auspicabilmente da incrementare le entrate per la collettività.

38 Cfr., per esempio, con riguardo alla situazione spagnola, CÁMARA

4. Il funzionamento generale della tutela dei legittimari

Venendo alla tutela dei legittimari, essa, sebbene affondi le sue radici in una tradizione molto più risalente³⁹, è considerata dai giuristi francesi una grande conquista egualitaria della Rivoluzione⁴⁰, e in ogni caso dal punto di vista italiano si tratta di uno dei cardini del diritto successorio⁴¹.

Il diritto italiano continua, più precisamente, a presentare al riguardo una tutela nel complesso intensa e rigida, perché incentrata su quote di riserva tendenzialmente ampie e su una protezione non meramente obbligatoria ma addirittura reale (che consente il recupero dei beni), in evidente ossequio a una idea forte di famiglia e di solidarietà familiare. A tale impostazione poteva attribuirsi piena coerenza sistematica non solo nel 1942 ma anche nel 1975, al tempo della grande riforma del diritto di famiglia italiano diretta ad attuare l'uguaglianza tra coniugi e anche tra figli sia pure nati fuori dal matrimonio, almeno nei rapporti con i loro genitori. Però oggi, dopo le numerose ulteriori riforme che, prendendo atto di notevoli mutamenti di tipo innanzi tutto

LAPUENTE, 2015, p. 112, il quale sottolinea che «recently, the state's role as intestate heir has been revitalized owing to a substantial increase in renunciations of inheritance by families seeking to avoid tax liability or liability for debts: between 2007 and 2012, the number of renunciations more than doubled, from 11,047 to 23,228, and in 2014 even tripled, up to 34,319». Da ultimo, v. anche CÂMARA LAPUENTE, 2023, p. 79 ss.

39 V. tra gli altri GALLO, 2020, p. 511 s., il quale, con riguardo al diritto romano, rammenta che esso per lungo tempo non conosce un simile istituto, ma anche che in epoca giustiniana si afferma il principio in base al quale i discendenti hanno in ogni caso diritto ad una quota dell'asse ereditario.

40 LEROYER, 2019, p. 559.

41 CUFFARO, 2019, p. 590.

sociologico⁴², hanno investito la famiglia, o per meglio dire le varie famiglie⁴³, qualche dubbio può legittimamente sorgere.

Posto che la successione dovrebbe normalmente «andare avanti» verso le generazioni future e non «tornare indietro» verso quelle precedenti, potrebbe innanzi tutto apparire opportuno escludere radicalmente gli ascendenti dal novero dei legittimari (anche se gli ascendenti sono già ora esclusi da tale novero se sono presenti figli), sia pure lasciandoli tra i semplici successibili legittimi, sul modello della riforma francese del 2006⁴⁴.

42 Per una pregevole riflessione, tra l'altro, sul progressivo sgretolarsi del modello sociologico che il legislatore degli anni settanta del secolo scorso ha visualizzato quale antecedente della disciplina vigente (cioè la famiglia convivente, stabile, tendenzialmente monoreddito e asimmetrica quanto alla ripartizione dei ruoli), v. ZOPPINI, 2001, p. 335 ss.

43 La formulazione letterale dell'art. 29, 1° co., Cost. (sebbene esso sia definito da SESTA, 2019, p. 1050, metaforicamente un fossile, cioè il resto pietrificato di un organismo un tempo vivente), sembrerebbe indicare quella matrimoniale, per la quale il paradigma eterosessuale era nel 1948 talmente scontato da non necessitare nemmeno di essere esplicitato, come unica forma di famiglia compatibile con la Costituzione (cfr. sul punto BONILINI, 2016, p. 980; nonché BUSNELLI, 2017, p. 183 s.). A un simile ragionamento è stata però contrapposta una interpretazione ampia dell'art. 2 Cost., considerato senz'altro idoneo a giustificare ulteriori «formazioni sociali» di tipo – se non formalmente, almeno – sostanzialmente familiare; interpretazione, questa, che si è da tempo consolidata, essendosi a essa ripetutamente allineata pure la legislazione ordinaria, anche con la riforma della filiazione di cui alla l. 10 dicembre 2012, n. 219 e al d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. In tal modo sembra peraltro essersi realizzata una – quantomeno dal punto di vista della tradizionale gerarchia delle fonti – paradossale reinterpretazione della Costituzione conformemente alla legge ordinaria: v. SESTA, 2014, p. 2. Su questi temi, cfr. altresì AGOSTINELLI; CUFFARO, 2020, p. IX, ove si ritiene ormai inevitabile parlare di famiglia in senso lato, nonché ROSSI CARLEO, 2020, p. 4, secondo la quale, peraltro, il pluralismo che connota l'arcipelago familiare non può costituire la illusione di governare una società complessa senza ricorrere alla veste giuridica e, quindi, senza dover fare scelte sistematiche.

44 LEROYER, 2019, p. 560 e 563, ove si spiega che nel 2006 è stata in Francia soppressa la riserva degli ascendenti in quanto considerata economicamente controproducente, osservandosi altresì come questa

Sembra inoltre trovare crescenti adesioni l'orientamento dottrinale che *de iure condendo* auspica maggiore spazio per la libertà di testare⁴⁵ e per accordi e rinunce preventivi da parte dei legittimari, in linea con la già accennata idea di una progressiva valorizzazione dell'autonomia privata in materia familiare e successoria⁴⁶. L'argomento fondamentale a sostegno di tale orientamento consiste nella constatazione dell'avvenuto superamento del tradizionale modello unitario e tendenzialmente duraturo di famiglia, in favore di numerosi (nel diritto italiano attualmente vigente, almeno quattro⁴⁷) modelli diversi di famiglie (o, se così si preferisce dire, di «formazioni sociali», senza che ciò cambi molto la sostanza del problema⁴⁸), che peraltro si allargano, sciolgono e magari anche ricompongono in modi sempre più variegati e repentini⁴⁹. Ciò renderebbe allora opportuno adattare pure la disciplina successoria a tale mutevolezza, come agevol-

soppressione sia stata peraltro compensata con l'introduzione di un *droit de retour* in favore dei soli genitori, fino alla concorrenza della loro quota, sui beni donati al figlio premorto senza discendenti (su quest'ultimo istituto v., *amplius*, SAULIER, 2019, p. 857 ss.).

- 45 Con riguardo ai crescenti spazi che molti ordinamenti giuridici ritengono di dover oggi concedere alla libertà di testare, comprensiva della diseredazione intesa talvolta anche come privazione della legittima, è particolarmente interessante l'indagine del diritto catalano (e di alcune tendenze evolutive di quello spagnolo), su cui v. ARROYO AMAYUELAS, 2019, p. 641 ss.
- 46 Cfr., tra i tanti, TATARANO, 2013, p. 490; nonché GALLO, 2020, p. 512.
- 47 V. in tal senso BONILINI, 2016, p. 980, ove sono considerati rapporti familiari quelli fondati, rispettivamente, su (i) matrimonio, (ii) unione civile tra omosessuali, (iii) convivenza di fatto disciplinata dalla l. 20 maggio 2016, n. 76, e infine (iv) convivenza *more uxorio*, quest'ultima da intendersi – secondo la particolare terminologia adottata dal citato Autore – come convivenza di fatto non specificamente disciplinata.
- 48 V. *supra*, nota 42.
- 49 Sul punto v., tra i tanti, con particolare attenzione al fenomeno oggi tutt'altro che inconsueto delle separazioni e dei divorzi in età avanzata, TAMPONI, 2021, p. 130.

mente potrebbe farsi se solo si lasciasse in linea di massima all'autonomia di ogni persona la conformazione della propria successione alla luce delle particolarità di ciascuna fattispecie⁵⁰. Al di là dei dubbi già esternati al riguardo a proposito del divieto dei patti successori, vari dati fanno però ipotizzare che sussista una peculiarità innanzi tutto culturale italiana, la quale per questa sua natura, se fosse realmente tale, sarebbe assai difficile da superare, sia pure con un intervento d'autorità: si allude all'impressione che gli anziani italiani, anche se della c.d. quarta età, persino quando risultino come assai comune con l'invecchiamento affetti da decadimento cognitivo, in larga prevalenza non parlino volentieri dell'eventualità della loro morte né tanto meno siano interessati a una pianificazione successoria⁵¹.

La tutela dei legittimari è inoltre tradizionalmente caratterizzata, nel diritto italiano, dalla retroattività reale dell'azione di riduzione o, per meglio dire, della formalmente distinta azione di restituzione⁵², cioè dalla possibilità per i legittimari di recuperare i beni di cui il testatore aveva disposto – non solo con disposizioni testamentarie ma anche con donazioni – in lesione di legittima persino da successivi acquirenti, sia pure solo premessa l'escussione dei beni del beneficiario della disposizione lesiva di legittima, ai sensi del 1° co. dell'art. 563 c.c.it. Tale retroattività reale è stata in qualche misura limitata con una riforma del 2005⁵³, la

50 V., su una simile linea di pensiero, per esempio BONILINI, 2016, p. 990.

51 Cfr. TAMPONI, 2021, p. 9, ove si ragiona della vecchiaia come di una parola fuori moda che, in ragione della carica evocatrice, non pochi tentano di esorcizzare.

52 V., per tutti, TRABUCCHI, 2021, p. 686 s. Sulla base di tale distinzione, tra l'altro, come sottolinea per esempio PERLINGIERI, 2020, p. 491, potrebbe configurarsi la rinuncia preventiva all'azione di restituzione che non impedisca la riduzione e che non si realizzi con un patto successorio.

53 Si allude più precisamente alla l. n. 80 del 2005, la quale ha modificato

quale non ha però risolto completamente il problema della sicurezza della circolazione degli immobili di provenienza donativa, la cui gravità è continuamente testimoniata dalla prassi⁵⁴. Verosimilmente tale situazione induce non poche famiglie italiane nell'ambito delle quali si intenda effettuare la donazione di immobili, magari da parte di genitori in favore di figli, a cercare di superare il citato problema simulando una vendita, cioè ricorrendo a una simulazione relativa posta in essere al semplice scopo di evitare⁵⁵ la donazione e con essa il rischio che l'immobile oggetto del trasferimento possa essere in futuro recuperato da un legittimario. La medesima situazione ha inoltre spinto assicuratori e altri professionisti a ideare e utilizzare vari modelli per così dire di ingegneria negoziale, peraltro di dubbie validità ed efficacia, per cercare di evitare che detto rischio si concretizzi, nel caso in cui invece sia stata stipulata senz'altro una donazione⁵⁶.

l'art. 561, dove si esclude la libertà dai pesi e dalle ipoteche imposti dal beneficiario della disposizione lesiva di legittima degli immobili restituiti in seguito a riduzione dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, nonché l'art. 563 c.c., dove similmente si prevede la salvezza dell'acquisto del terzo avente causa dal beneficiario della disposizione lesiva di legittima dopo venti anni dalla trascrizione della donazione (il riferimento espresso alla trascrizione della donazione è stato peraltro aggiunto solo dalla l. n. 263 del 2005).

54 Cfr. per esempio ITALIA, 2019, p. 286 (con nota di BILARDO, 2020, p. 287 ss.).

L'indagine comparatistica dimostra come l'esigenza di rafforzare la posizione del donatario sia molto sentita non solo in Italia, per quanto rimangano varie e discutibili nelle loro specifiche conformazioni le strade percorrendo le quali l'obiettivo generale in parola potrebbe essere raggiunto: v., in tal senso, con particolare attenzione al diritto spagnolo e a quello catalano, ANDERSON, 2019, p. 879 ss.

55 Sia pure solo fintantoché la simulazione non sia dimostrata, ciò che peraltro potrebbero oggi tentare già i legittimari *in pectore*: in tal senso v., anche per ulteriori riferimenti, CRISCUOLO, 2019, p. 439 ss.; nonché, da ultimo, DE PAMPHILIS, 2023, p. 1170 ss.

56 Cfr. ancora ITALIA, 2019, p. 286, ove si sottolinea appunto che la dottrina

Tutto ciò considerato, l'idea di una riforma che, seguendo il modello del diritto francese ammodernato⁵⁷, e ancora prima quello del diritto tedesco⁵⁸, sancisca anche in Italia il passaggio (in qualche misura anticipato dalla giurisprudenza⁵⁹) dalla tradizionale riserva in linea di principio in natura a una nuova riserva solo in valore (cioè per equivalente pecuniario) potrebbe apparire convincente, così che potrebbe sotto questo profilo condividersi il disegno di legge delega del 2019 orientato proprio in tal senso⁶⁰. Un simile passaggio dovrebbe però comportare la modifica di varie previsioni di legge anche di rilevanza processuale (specialmente quelle concernenti l'azione di riduzione e la ora formalmente distinta azione di restituzione, che diventerebbe una azione di mero accertamento del credito del legittimario⁶¹) e collegate anche solo indirettamente alla tutela dei legittimari⁶². Inol-

e la classe notarile discutono da decenni sui possibili rimedi per favorire la circolazione dei beni di provenienza da donazione.

- 57 V., per tutti, LEROYER, 2019, p. 560.
- 58 V. al riguardo KINDLER, 2015, p. 366. Per l'approfondimento delle differenze di disciplina comunque presenti in Germania e Francia sul punto, v. DI LORENZO, 2020, p. 192 s.
- 59 Si allude a ITALIA, 2010, p. 1238 ss. (con nota di TODESCHINI PREMUDA, 2010, 1240 ss.), con riferimento all'ipotesi di donazione indiretta di un immobile, realizzata mediante l'acquisto del bene con denaro proprio del disponente e intestazione ad altro soggetto. In dottrina, v. soprattutto AMADIO, 2009, p. 683 ss.
- 60 Citato *supra*, nota 3, e di cui v. l'art. 1, co. 1, lett. c). Un ulteriore tentativo nello stesso senso, ma anche questo senza successo, è stato poi compiuto con l'art. 13 (rubricato «Disposizioni per l'agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni») del disegno di legge n. 926, presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze e comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica il 30 ottobre 2023, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026».
- 61 V. CUFFARO, 2019, p. 590.
- 62 Questa consapevolezza comunque traspare dal disegno di legge delega citato *supra*, nota 3, e dalla relativa relazione accompagnatoria. In dottrina,

tre tale passaggio segnerebbe, più in generale, come è stato brillantemente chiarito con riguardo al diritto francese⁶³, un notevole cambiamento di prospettiva per il sistema successorio, nel quale da una sorta di dimensione antropomorfa dell'eredità, ovverosia da una trasmissione dei beni che dà l'illusione dell'eterno, si passerebbe a un approccio incentrato piuttosto sull'idea economica di ottimizzazione della gestione del patrimonio, con i beni ereditari considerati ad alto valore economico e a basso valore sentimentale; approccio questo che, se sarà adottato anche in Italia, potrà essere considerato di successo solo dopo averne verificato per vari anni il concreto funzionamento⁶⁴.

5. La posizione del coniuge superstite (e di soggetti assimilabili)

Con riferimento poi alla posizione del coniuge superstite e specialmente alla sua crescente considerazione sul piano successorio, una autorevole dottrina tedesca ragiona di una delle tre tendenze fondamentali del diritto ereditario contemporaneo a livello comparato (le altre due, che sembrano peraltro meno interessanti dal particolare punto di vista italiano, sarebbero la tendenza a una crescente liberalizzazione delle forme testamentarie e quella a restringere

v. ancora CUFFARO, 2019, p. 590.

63 In relazione proprio al diritto francese, peraltro, si segnala anche un recente intervento legislativo che, sia pure con riguardo a un particolare profilo di tipo internazional-privatistico, ha valorizzato invece che limitato l'istituto della riserva. Si tratta della *loi* n. 2021-1109 del 24 agosto 2021, di cui v. in particolare l'art. 24, modificativo degli artt. 913 e 921 del *Code civil*.

64 Per simili considerazioni, v. LEROYER, 2019, p. 563 ss. Un atteggiamento tutto sommato cauto sul tema in discorso è persuasivamente assunto anche da TAMPONI, 2021, p. 172.

sempre più rispetto al passato i gradi di parentela rilevanti nella successione legittima)⁶⁵.

Anche in Italia, già con la riforma del diritto di famiglia del 1975, la posizione successoria del coniuge è stata notevolmente migliorata e posta tendenzialmente sullo stesso piano di quella dei figli⁶⁶. A ciò si sono poi aggiunte interpretazioni giurisprudenziali che hanno migliorato ulteriormente la posizione del coniuge: si pensi soprattutto a una celebre sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2013⁶⁷ la quale, con riguardo al legato *ex lege* avente a oggetto i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano (2° co. dell'art. 540 c.c.it.), ha sostenuto che esso opera sostanzialmente come un prelegato, anche nella successione legittima e non solo in quella c.d. necessaria. Secondo questa interpretazione, occorrerebbe dunque detrarre senz'altro dall'asse ereditario il valore di quei diritti e solo sul residuo applicare le varie quote legali, compresa quella del coniuge, il quale si vedrebbe dunque i citati diritti aggiunti alla sua porzione indivisa indicata dalla legge. In questo modo, nell'ambito di una famiglia, che potremmo approssimativamente considerare media, la quale abbia come bene principale la casa familiare è possibile per non dire probabile che il coniuge superstite assuma

65 Si allude alla opinione di Reinhard Zimmermann, riferita sinteticamente da TESCARO, 2016, p. 519. V. anche REID; DE WAAL; ZIMMERMANN, 2015, p. 512, secondo i quali «the dominant trend, indeed, of the whole period [...] is the increasingly generous provision for the surviving spouse and the corresponding reduction in the entitlements of blood relatives, including the children of the deceased who were once the main recipients of their parents' property».

66 Cfr., tra i tanti, BONILINI, 2017, p. 1038 s.; TATARANO, 2013, p. 491; ROMANO², 2013, p. 624; nonché SOCIETÀ ITALIANA DEGLI STUDIOSI DEL DIRITTO CIVILE (S.I.S.D.I.C.), 2021, p. 1 s.

67 ITALIA, 2013, p. 742 ss., con nota di PERTOT, p. 748 ss.

una posizione successoria migliore persino di quella dei figli. Già solo da questo generalissimo punto di vista, senza contare gli ulteriori e più specifici profili di criticità segnalati da molti studiosi⁶⁸, la tesi delle Sezioni Unite non persuade, mentre diritti stranieri come quello francese ammodernato suggeriscono di valutare l'opportunità di una riforma che circoscriva rigorosamente anche sotto il profilo temporale il diritto del coniuge superstite sulla casa familiare, così da favorire piuttosto i discendenti⁶⁹.

Se peraltro i beni ereditari, secondo l'attuale assetto del diritto italiano, più che «in avanti» verso le generazioni future rischiano di finire «di lato» verso il coniuge, è prevedibile (per quanto non sicuro) che in un momento successivo andranno spesso nella prima direzione. Si pensi però, per esempio, al caso di un anziano che, essendo stato per larga parte della sua vita sposato con una certa persona, e avendo anche generato con questa alcuni figli, quasi alla fine della propria esistenza divorzi, quindi risposandosi con una diversa persona (che potrebbe anche essere una giovane badante straniera⁷⁰), senza ottenere figli dalla stessa e morendo poco dopo il nuovo matrimonio: quantomeno in relazione a un caso del genere possono sollevarsi forti dubbi circa il fatto che la sopra accennata tutela forte e rigida del coniuge superstite continui a giustificarsi, apparendo auspicabile un suo ridimensionamento, per esempio con la previsione

68 V., tra gli altri, VENTURELLI, 2019, p. 260 ss.; PERTOT, 2019, p. 181 ss.; BARBA, 2013, p. 605 ss.; CALVO², 2013, p. 633 ss.; AGOSTARA, 2016, p. 317 ss.; OCCORSIO, 2023, p. 47 ss.

69 V., *amplius*, LEROYER, 2019, p. 562, ove si illustra il diritto di godimento gratuito, non di tipo successorio, attribuito al coniuge (e al partner in un *pacte civil de solidarité*, per il quale peraltro, a differenza che per il coniuge, la regola non è di ordine pubblico) superstite, però per la durata di un solo anno, dall'art. 763 del *Code civil*.

70 In argomento, v. TAMPONI, 2021, p. 136 ss., il quale ragiona diffusamente di matrimonio in tarda età, fragilità emotiva e «badanti intraprendenti».

di una durata minima del matrimonio affinché esso possa rilevare a fini successori⁷¹.

Peraltro il coniuge è escluso, per chiara scelta legislativa e per orientamento giurisprudenziale consolidato, dall'ambito di applicazione soggettiva dell'istituto della rappresentazione di cui agli artt. 467 ss. c.c.it., anche se parte della dottrina auspica una riforma dell'istituto proprio al fine di tutelare maggiormente tale soggetto, ciò che giustifica qualche perplessità alla luce di quanto poco sopra osservato in relazione alla sua posizione successoria già fin troppo tutelata, sebbene sia evidente la presenza di una disarmonia nel sistema, poiché il legislatore del 1975 ha tendenzialmente avvicinato la posizione del coniuge a quella dei figli, evitando però di farlo anche in tema di rappresentazione, ciò che potrebbe apparire allora irragionevole⁷². Peraltro non manca persino chi, all'esito di una approfondita indagine storica e comparatistica, ha sostenuto che istituti come la rappresentazione integrerebbero curiosi relitti del passato, che all'interno di un ordinamento moderno costituirebbero corpi estranei⁷³; ma si tratta di un giudizio che, se potrebbe essere esatto dal punto di vista dell'ordinamento giuridico tedesco (in materia ereditaria in larga parte diverso da quello italiano, come già rammentato storicamente legato piuttosto all'influsso francese⁷⁴), rischia di non esserlo o di esserlo

71 V. in tal senso BONILINI, 2017, p. 1047. In alternativa, il ridimensionamento della tutela successoria del coniuge potrebbe avvenire accogliendo le interessanti proposte di modifica di numerose previsioni del Codice civile elaborate dalla Commissione di studio «diritto di famiglia» della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile: v. SOCIETÀ ITALIANA DEGLI STUDIOSI DEL DIRITTO CIVILE (S.I.S.D.I.C.), 2021, p. 3.

72 V. su una simile linea di pensiero BONILINI, 2017, p. 1038 s. Più in generale sui presupposti soggettivi della rappresentazione, cfr., anche per ulteriori riferimenti, TESCARO, 2018, p. 466 s.

73 ZIMMERMANN, 2016, p. 62.

74 V. *supra*, nota 6.

meno dal punto di vista di altri ordinamenti giuridici, anche perché non mancano importanti Paesi, il cui diritto delle successioni è stato recentemente riformato, che continuano a contemplare senz'altro la rappresentazione⁷⁵.

Venendo alla disciplina sulle unioni civili tra omosessuali di cui alla l. n. 76 del 2016, essa ha perlomeno sotto il profilo successorio sostanzialmente parificato la posizione della parte dell'unione civile a quella del coniuge⁷⁶, con ciò portando un forte argomento alla tesi, peraltro controversa⁷⁷, secondo cui la citata unione nella sostanza si avvicinerrebbe molto – pur non essendolo formalmente – al matrimonio degli omosessuali⁷⁸. In ogni caso è prevedibile – ma non necessariamente auspicabile, perlomeno dal punto di vista della possibilità che il diritto nazionale sia preso in considerazione nel dibattito internazionale per le sue particolarità⁷⁹

75 Con riguardo, per esempio, al diritto cinese, v. PORCELLI, 2019, p. 619; nonché LU, 2019, p. 596 s.

76 V. il co. 21 della l. n. 76 del 2016. In dottrina v., tra gli altri, BONILINI, 2016, p. 981 s.; nonché PADOVINI, 2016, p. 1817.

77 V. infatti la diversa ricostruzione di DE CRISTOFARO, 2017, p. 101 ss., il quale sottolinea talune carenze concernenti la dimensione non patrimoniale dei contenuti e degli effetti delle unioni civili, riscontrando in tale profilo l'elemento fondamentale di distinzione tra queste ultime e i matrimoni.

78 V., tra gli altri, TRIMARCHI, 2016, p. 2; DOGLIOTTI, 2021, p. 692.

79 A parere di chi scrive, occorrerebbe da questo punto di vista chiedersi se sia preferibile che il diritto italiano si conformi, peraltro con notevole ritardo rispetto ad altri Paesi, a tendenze indubbiamente sempre più diffuse a livello internazionale, come quella del matrimonio per tutti, oppure che, specialmente in materie nelle quali le differenze sociali, culturali e se del caso anche religiose delle varie nazioni possono assumere maggiore rilevanza (si pensi, per menzionare un solo altro esempio, al divieto di maternità surrogata, sui cui v. da ultimo, anche per ulteriori riferimenti, FERRARI, 2023, p. 57 ss.), cerchi di elaborare e mantenere proprie discipline con almeno alcuni tratti di originalità (discipline italiane che, peraltro, sarebbe in ogni caso opportuno fossero tecnicamente più raffinate della l. n. 76 del 2016). In generale su questi temi, sia consentito rinviare alle varie

– che anche il diritto italiano finirà prima o poi per allinearsi alla crescente tendenza internazionale⁸⁰ del matrimonio per tutti⁸¹, esito questo che potrebbe dare luogo a maggiore linearità, perlomeno se si condivide il citato orientamento secondo cui già ora le tutele attribuite alle coppie omosessuali parti di unioni civili sono nella sostanza pressoché coincidenti con quelle spettanti alle coppie coniugate.

La medesima legge del 2016 poco sopra citata non ha invece attribuito generale tutela successoria legale – rimanendo ovviamente salva la libertà testamentaria, peraltro con i notevoli limiti già evocati – al convivente di fatto, sia nel caso di convivenza registrata sia a maggior ragione nel caso di convivenza non registrata⁸². Ciò secondo taluni studiosi andrebbe rimeditato, nell’ottica di un auspicabilmente crescente riconoscimento giuridico, non solo successorio, pure alle semplici convivenze, così da avvicinare anche esse, almeno in parte, al matrimonio⁸³. Su questo punto lo scrivente rimane peraltro assai scettico, sulla base della convinzione – confermata dallo studio critico di alcune esperienze straniere, come quella brasiliana⁸⁴ – che la convivenza

opinioni riassunte in TESCARO, 2016, p. 518 ss. Cfr. inoltre TRABUCCHI, 2021, p. 458, il quale magistralmente spiega che, come nucleo organizzativo fondamentale della società, la famiglia ha sempre formato oggetto di regolamentazione, almeno a opera delle norme del costume o della morale, nonché, in misura variabile nelle diverse realtà sociali, dei precetti della religione.

80 Si pensi, tra i tanti altri esempi anche più recenti che potrebbero menzionarsi, al diritto austriaco, in relazione al quale v. MATTIANGELLI, 2019, p. 771 ss.

81 V. tra i tanti BUSNELLI, 2017, p. 183.

82 Su tutti questi temi, v., ampiamente, PACIA, 2019, p. 137 ss.

83 In un’ottica sostanzialmente di questo tipo, v., tra i tanti, già PROSPERI, 1980, p. 198 ss. Cfr. altresì, più di recente, DOGLIOTTI, 2016, p. 870.

84 In merito alla posizione successoria del coniuge superstite in confronto con quella del convivente di fatto, l’ordinamento giuridico brasiliano risulta

sia una pienamente legittima scelta di libertà e al tempo stesso di precarietà che la legge dovrebbe rispettare il più possibile in queste sue caratteristiche⁸⁵, a maggior ragione da quando una scelta di vincolatività e al tempo stesso di (sia pure solo tendenziale) stabilità è divenuta possibile non solo per gli eterosessuali, con il matrimonio, ma anche per gli omosessuali, con l'unione civile, sempre che gli interessati davvero intendano compiere una simile scelta⁸⁶. Posizioni di segno diverso sono di frequente sostenute adducendo la necessità che la normativa italiana si adegui alle evoluzioni che indubbiamente si registrano nella società⁸⁷, argomento questo che, per quanto pericoloso se estremizzato⁸⁸, merita di essere preso in seria considerazione, tenendo però conto che dietro a esso possono celarsi prosaiche ragioni di tipo squisitamente economico⁸⁹.

particolarmente interessante, specialmente (ma non solo) per il suo – per così dire – estremismo, essendo il Brasile arrivato, attraverso la creatività giurisprudenziale, addirittura alla sostanziale parificazione delle due posizioni in parola. Per una brillante riflessione critica al riguardo, v. DE CARVALHO GOMES, 2019, p. 725 ss., la quale finisce comprensibilmente per chiedersi quale reale utilità sia destinato allora a conservare il matrimonio, se le stesse tutele che esso assicura sono presenti già solo in sede di convivenza.

85 Cfr., anche per ulteriori riferimenti, VAGNI, 2018, p. 2 s.

86 Sulle esigenze di libertà e di responsabilità che sono le stelle polari di una disciplina giuridica moderna in tema di famiglia, cfr. TRABUCCHI, 2021, p. 459 e 462; nonché, tra gli altri, VIGLIONE, 2016, p. 1730.

87 Ma cfr. MACARIO, 2017, p. 7, il quale in realtà evidenzia, con specifico riguardo ai patti tra conviventi di cui alla l. n. 76 del 2016 (non anche in merito alle unioni civili), che la prassi e le istanze sociali non avevano fatto emergere l'urgenza di dare una cornice legislativa a tali patti.

88 Come sottolinea TRABUCCHI, 2021, p. 459, i sociologi insegnano che in questo campo è grave il pericolo che una cattiva legge riesca a far peggiorare anche il costume della gente.

89 Lo lascia brillantemente intendere LEROYER, 2019, p. 565, quando, in merito alla pluralità dei modelli familiari propria del diritto francese attualmente vigente, evidenzia che essa non è tanto un riflesso dell'evoluzione

6. La posizione dei figli

La posizione dei figli è quella che, nelle «famiglie felici»⁹⁰ (che sembrando peraltro in diminuzione o comunque atteggiarsi diversamente rispetto al passato), e al tempo stesso in una società che voglia puntare sul futuro, probabilmente dovrebbe essere tutelata più di ogni altra (assieme alla posizione del coniuge, perlomeno nei limiti in cui si possa ragionevolmente ritenere che quanto attribuitogli potrà andare a beneficio anche dei figli).

Sul punto, il diritto successorio italiano è peraltro già molto avanzato, grazie alla riforma del diritto di famiglia del 1975 e da ultimo alla riforma della filiazione del 2012 e del 2013, la quale ha superato anche sul piano terminologico la precedente distinzione tra figli «legittimi» e figli «naturali» e parificato la loro posizione non solo verso i genitori, ciò che era stato fatto pressoché totalmente già nel 1975, ma anche verso i parenti dei loro genitori⁹¹.

A parte le modifiche che deriverebbero indirettamente da auspicabili innovazioni cui abbiamo già avuto modo di accennare con riguardo innanzi tutto alla posizione del coniuge e a quella degli ascendenti, relativamente ai figli si potrebbe persino pensare che occorra non tanto proseguire con la summenzionata tendenza evolutiva, quanto semmai, in qualche misura, tornare indietro. Si pensi in particolare al tradizionale diritto di commutazione di cui al 3° co. dell'art. 537 c.c.it.⁹², che la citata riforma della filiazione ha eliminato,

sociologica o dei costumi, quanto piuttosto il risultato di un imperativo economico, poiché lo Stato trova nella famiglia il testimone di una solidarietà che esso stesso non può garantire.

90 BONILINI, 2016, p. 990.

91 Tra i tanti, v., anche per ulteriori riferimenti, BIANCA, 2012, p. 73 ss.; SESTA, 2014, p. 1 ss.; nonché BIANCA (a cura di), 2014.

92 Ove si prevedeva che «I figli legittimi possono soddisfare in denaro o

però forse senza tenere adeguatamente conto del fatto che la Corte costituzionale ne aveva pochi anni prima affermato la piena conformità a Costituzione⁹³, oltre che del fatto che nascere all'interno del matrimonio, oppure al di fuori di esso, una qualche minima e comunque giudizialmente controllabile differenza di trattamento sul piano successorio la può continuare a giustificare. Del resto, l'art. 29, 1° co., della Costituzione italiana parla ancora oggi di famiglia come «società naturale fondata sul matrimonio»⁹⁴.

Soluzioni normative innovative sarebbero peraltro richieste quantomeno in considerazione dell'eventualità, che pare sempre più frequente, e che il legislatore italiano attualmente non disciplina specificamente, di più figli nati da matrimoni diversi, per la quale sarebbe opportuno valutare la trapiantabilità oppure non anche in Italia di interessanti istituti stranieri quali per esempio la *donation-partage conjonctive* del diritto francese riformato⁹⁵.

7. Conclusioni

Tutto ciò considerato, può concludersi che un complessivo ammodernamento del diritto successorio italiano, peraltro senza stravolgerne i principi ispiratori⁹⁶, sarebbe

in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongono. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali».

93 ITALIA, 2009, p. 567 ss., con nota di GORGONI, 2010, p. 571 ss.

94 V., su una simile linea di pensiero, BONILINI, 2017, p. 1042 ss.

95 V. al riguardo LEROYER, 2019, p. 563.

96 La materia successoria mal tollera innovazioni radicali, come è ben noto ai suoi più attenti studiosi anche stranieri. Si pensi, per limitarsi a una sola testimonianza di questa consapevolezza, alla proposta organica di ammodernamento del Codice civile spagnolo in tale materia, presentata nel 2017 dall'Associazione dei Professori di Diritto Civile (APDC) di quel Paese,

necessario. Però, rispetto al rischio di interventi normativi approssimativi se non persino emergenziali, rimane preferibile il mantenimento dell'assetto attuale, considerato che in relazione al diritto successorio non solo italiano si dovrebbero suggerire modifiche solo «taking into account all the systemic repercussions that an apparently limited modification, as we all know, may unleash. Just as removing a building block of diminished importance at first sight may endanger the solidness of a whole building»⁹⁷.

Per porre le premesse di una riforma organica che eviti tale rischio, occorrerebbe – a differenza di quanto non di rado avvenuto nel recente passato – porre la responsabilità della scrittura dei testi di legge anche o meglio soprattutto in capo agli accademici maggiormente impegnati nello studio della materia⁹⁸, i quali prendendo le mosse dal diritto civile dovrebbero preoccuparsi di adottare una impostazione al tempo stesso storica⁹⁹ (partendo dal diritto romano e

la quale, nel complesso, non mira affatto a creare un nuovo sistema ma, al contrario, a preservare il più possibile quello vigente, promuovendone soprattutto un miglioramento sul piano tecnico, senza tuttavia trascurare il suo aggiornamento sotto vari aspetti (per esempio con riguardo al divieto dei patti successori, che si vorrebbe conservare per quelli dispositivi e rinunciativi ma non anche per quelli istitutivi, oppure alla tutela dei legittimari, che si intenderebbe mantenere però apprezzabilmente ridotta), come illustrato dettagliatamente da GALICIA AIZPURUA, 2019, p. 567 ss.

97 DIAS; TÁVORA VÍTOR, 2021, p. 42. Una simile accortezza non sembra, peraltro, che abbia caratterizzato il legislatore francese perlomeno con riguardo alle innovazioni dallo stesso introdotte al fine di valorizzare sempre più anche in ambito successorio l'autonomia delle persone vulnerabili, come spiega HOUSIER, 2019, p. 933 s.

98 Per un simile rilievo, v. CIATTI CÀIMI, 2019, p. 437.

99 In questa prospettiva, meritano una menzione particolare i lavori (non di rado pubblicati nella Rivista *Roma e America. Diritto romano comune*) del «Centro di Studi Giuridici Latinoamericani» (CSGLA) dell'Università di Roma «Tor Vergata», nel cui ambito è stato anche creato, sotto la responsabilità prima della Prof.ssa Roberta Marini e ora del Prof. Stefano Porcelli, un «Osservatorio su persona e famiglia» che si occupa pure di

cercando altresì di ricostruire gli sviluppi della tradizione romanistica¹⁰⁰), comparatistica (con particolare attenzione ai Paesi più vicini geograficamente e culturalmente, quali Francia, Germania, Austria e Spagna, ma non solo¹⁰¹) e interdisciplinare (basti pensare agli innegabili risvolti economici e medici, per non parlare di quelli filosofici e sociologici)¹⁰². Su queste basi, occorrerebbe poi un aperto confronto anche con i rappresentanti delle varie professioni, così da comprendere cosa può risultare più utile, al di là di eventuali spinte puramente corporativistiche, per la società contemporanea nel suo complesso, con l'obiettivo di realizzare un rinnovato diritto successorio che ambisca a durare nei decenni per non dire nei secoli a venire.

Ciò richiederebbe, però, un legislatore lungimirante, che non persegua alcun tornaconto politico immediato e che sappia dunque mettere in piedi e portare avanti per lungo tempo, probabilmente per più legislature, un ambizioso progetto di riforma. È difficile che si materializzi nel prossimo futuro un legislatore italiano con simili caratteristiche, ma agli studiosi non rimane che continuare a lavorare, per quanto è loro possibile, nella direzione indicata, ed è proprio questo che presso l'Università di Verona si è tentato di fare, dapprima con la ricerca sui «Casi controversi in

diritto delle successioni (per informazioni sul quale v. la pagina web www-2021.csqgl.uniroma2.it/osservatorio-su-persona-e-famiglia).

100 Peraltro, facendo tesoro dell'avvertimento di MIGLIETTA, 2019, p. 17 ss., occorre evitare di cadere nella tentazione di vagheggiare una sorta di «neoscolastica romanistica».

101 Merita particolare considerazione, attesa la sua appartenenza a pieno titolo alla tradizione romanistica, pure l'America latina, nella quale (precisamente in Argentina, ma con membri provenienti da numerosi altri Paesi) è stata fondata una *Academia Internacional de Derecho de Sucesiones* (per informazioni sulla quale v. la relativa pagina web www.academiaderechosucesiones.com).

102 V. *infra*, nota 103.

materia di diritto delle successioni»¹⁰³ e poi con un progetto in tema di «Invecchiamento della popolazione e passaggi generazionali»¹⁰⁴.

8. Bibliografia

AGOSTARA, Luca. Successione mortis causa e riserva a favore del coniuge del diritto di abitazione sulla casa familiare. *In*: CARAPEZZA FIGLIA, Gabriele; *et al.* (a cura di). **La casa familiare nelle esperienze giuridiche latine**. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, p. 297-342, 2016.

AGOSTINELLI, Benedetta; CUFFARO, Vincenzo. Introduzione. *In*: AGOSTINELLI, Benedetta; CUFFARO, Vincenzo (a cura di). **Relazioni, Famiglie, Società**. Torino: Giappichelli, p. IX-X, 2020.

AMADIO, Giuseppe. Azione di riduzione e liberalità non donative (sulla legittima «per equivalente»). **Rivista di diritto civile**, Padova, I, p. 683-712, 2009.

ANDERSON, Miriam. La disciplina delle donazioni nelle successioni. *In*: ARROYO AMAYUELAS, Esther; *et al.* (a cura di). **Casi controversi in materia di diritto delle successioni**. V. 2: *Esperienze straniere*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, p. 879-898, 2019.

ARROYO AMAYUELAS, Esther; *et al.* (a cura di). **Casi controversi in materia di diritto delle successioni**. V. 2: *Esperienze straniere*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2019.

ARROYO AMAYUELAS, Esther. Libertà di testare, solidarietà familiare e diseredazione. Verso un sistema di clau-

103 SCOLA; TESCARO (a cura di), 2019; ARROYO AMAYUELAS; *et al.* (a cura di), 2019.

104 VELO DALBRENTA (a cura di), 2022; TESCARO (a cura di), 2022; GAMBINA; MORO (a cura di), 2022; BRUNETTI; DEMO (a cura di), 2022.

sole generali di privazione della legittima? *In*: ARROYO AMAYUELAS, Esther; *et al.* (a cura di). **Casi controversi in materia di diritto delle successioni**. V. 2: *Esperienze straniere*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, p. 641-656, 2019.

BALDUS, Christian. Il diritto tedesco delle successioni: forme e funzionalità delle disposizioni mortis causa. *In*: ARROYO AMAYUELAS, Esther; *et al.* (a cura di). **Casi controversi in materia di diritto delle successioni**. V. 2: *Esperienze straniere*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, p. 785-808, 2019.

BALESTRA, Luigi; CUFFARO, Vincenzo; SCOGNAMIGLIO, Claudio; VILLA, Gianroberto. Proposte di riforma del Codice civile: prime riflessioni. **Il Corriere giuridico**, Milano, p. 589-595, 2019.

BARASSI, Lodovico. **Le successioni per causa di morte**. 3^a ed. Milano: Giuffrè, 1947.

BARBA, Vincenzo. Sui diritti successorî di abitazione e di uso spettanti al coniuge superstite. Riflessioni intorno a una recente sentenza delle Sezioni Unite: quando il dubbio è un omaggio alla speranza. **Jus civile**, Torino, p. 605-650, 10, 2013.

BIANCA, Cesare Massimo. La legge «conosce solo “figli”». *In*: GABRIELLI, Giovanni; *et al.* (a cura di). **Liber amicorum per Dieter Henrich**. V. 1. Torino: Giappichelli, p. 71-75, 2012.

BIANCA, Cesare Massimo. **Diritto civile**. V. 2/2: *Le successioni*. A cura di Mirzia Bianca e Pietro Sirena. 6^a ed. Milano: Giuffrè Francis & Taylor, 2022.

BIANCA, Mirzia (a cura di). **Filiazione. Commento al decreto attuativo**. Milano: Giuffrè, 2014.

BILARDO, Vera. Tutela reale dei legittimari e contratto preliminare. **I Contratti**, Milano, p. 287-294, 2020.

BILOTTI, Emanuele. L'eredità giacente pro quota. **La nuova giurisprudenza civile commentata**, Padova, I, p. 456-464, 2002.

BISCOTTI, Barbara. Curatore e "amministrazione intermistica" dell'eredità giacente. Spunti per una riflessione storico-comparatistica. *In*: Piro, Isabella (a cura di). **Scritti per Alessandro Corbino**. Vol.: 1. Lecce: Libellula, p. 245-276, 2016.

BONILINI, Giovanni. La successione mortis causa della persona "unita civilmente", e del convivente di fatto. **Famiglia e diritto**, Milano, p. 980-990, 2016.

BONILINI, Giovanni. I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte costituzionale nel decennio 2006-2016. Profili successorî e tutela previdenziale. **Famiglia e diritto**, Milano, p. 1037-1049, 2017.

BONILINI, Giovanni. **Manuale di diritto ereditario e delle donazioni**. 11^a ed. Milano: UTET, 2022.

BRUNETTI, Federico; DEMO, Edoardo (a cura di). **Invecchiamento della popolazione e passaggi generazionali**. V. 3: *Questioni economiche*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2022.

BUSNELLI, Francesco Donato. Il diritto di famiglia di fronte al problema della difficile integrazione delle fonti. **Jus civile**, Torino, p. 157-184, 2017.

CALVO, Roberto¹. I patti successori. *In*: CALVO, Roberto; PERLINGIERI, Giovanni (a cura di). **Diritto delle successioni e delle donazioni**. 2^a ed., V. I. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, p. 19-70, 2013.

CALVO, Roberto². I diritti successori del coniuge. *In*: CALVO, Roberto; PERLINGIERI, Giovanni (a cura di). **Diritto**

delle successioni e delle donazioni. 2^a ed., V. I. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, p. 633-670, 2013.

CÁMARA LAPUENTE, Sergio. Intestate Succession in Spain. *In*: REID, K.G.C.; DE WAAL, M.J.; ZIMMERMANN, R. (a cura di). **Comparative Succession Law.** V. 2. Oxford: Oxford University Press, p. 97-116, 2015.

CÁMARA LAPUENTE, Sergio. La herencia en tránsito: administración y liquidación hereditarias en Derecho español. *In*: TESCARO, Mauro; ZACCARIA, Alessio (a cura di). **Il diritto delle successioni nei continenti europeo e americano: suggestioni da oltreoceano.** Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, p. 79-121, 2023.

CAPOZZI, Guido. **Successioni e donazioni.** A cura di Annamaria Ferrucci e Carmine Ferrentino. 5^a ed. T. 1. Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2023.

CARRARO, Luigi. **La vocazione legittima alla successione.** Padova: Cedam, 1979.

CIATTI CÀIMI, Alessandro. Verso la riforma degli acquisti dall'erede apparente? *In*: LANDINI, Sara (a cura di). **Insights and proposals related to the application of the European Succession Regulation 650/2012.** Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, p. 429-437, 2019.

COCUCCIO, Mariafrancesca. **Divieto dei patti successori e patto di famiglia,** Milano: Giuffrè, 2016.

CONTURSI LISI, Lycia. L'accettazione dell'eredità e l'eredità giacente. **Rivista trimestrale di diritto e procedura civile,** Milano, p. 315-330, 1947.

COVIELLO, Leonardo sr. **Successione legittima e necessaria.** Milano: Giuffrè, 1937.

CRISCUOLO, Mauro. L'azione di simulazione del futuro legittimario, in *Casi controversi in materia di diritto delle*

successioni. *In*: SCOLA, Sara; TESCARO, Mauro (a cura di). **Casi controversi in materia di diritto delle successioni**. V. 1: *Esperienze italiane*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, p. 439-459, 2019.

CUFFARO, Vincenzo. Quota di riserva e patti successori. *In*: BALESTRA, Luigi; CUFFARO, Vincenzo; SCOGNAMILGLIO, Claudio; VILLA, Gianroberto. Proposte di riforma del Codice civile: prime riflessioni. **Il Corriere giuridico**, Milano, p. 590-591, 2019.

CULEAC, Tina Daniela. La tutela dei creditori ereditari: suggestioni storico-comparatistiche per l'evoluzione del diritto italiano. *In*: TESCARO, Mauro; ZACCARIA, Alessio (a cura di). **Il diritto delle successioni nei continenti europeo e americano: suggestioni da oltreoceano**. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, p. 153-173, 2023.

DE CARVALHO GOMES, Elena. Il regime successorio del coniuge e del convivente di fatto nel diritto brasiliano. *In*: ARROYO AMAYUELAS, Esther; *et al.* (a cura di). **Casi controversi in materia di diritto delle successioni**. V. 2: *Esperienze straniere*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, p. 725-748, 2019.

DE CRISTOFARO, Giovanni. Le "unioni civili" fra coppie del medesimo sesso. Note critiche sulla disciplina contenuta nei commi 1°-34° dell'art. 1 della l. 20 maggio 2016, n. 76, integrata dal d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 5. **Le nuove leggi civili commentate**, Padova, p. 101-143, 2017.

DELLE MONACHE, Stefano (a cura di). **Tradizione e modernità nel diritto successorio**. Padova: Cedam, 2007.

DELLE MONACHE, Stefano. Presentazione. *In*: DELLE MONACHE, Stefano (a cura di). **Tradizione e modernità nel diritto successorio**. Padova: Cedam, p. 1-3, 2007.

DELLE MONACHE, Stefano. La legittima come diritto di credito nel recente disegno di legge delega per la revisione del Codice civile. **Nuovo diritto civile**, Roma, p. 37-54, 3, 2019.

DE PAMPHILIS, Matteo. Tutela dell'aspettativa successoria, azione di simulazione e interesse ad agire del legittimario in pectore. **La nuova giurisprudenza civile commentata**, Padova, II, p. 1170-1181, 2023.

DIAS, Rui; TÁVORA VÍTOR, Paula. Rezension von Casi controversi in materia di diritto delle successioni. **GPR-Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union**, Köln, p. 42-43, 2021.

DI LORENZO, Giovanni. L'amministrazione del patrimonio ereditario prima dell'acquisto. I poteri del chiamato. In: BONILINI, Giovanni (a cura di). **Trattato di diritto delle successioni e donazioni**. V. 1: *La successione ereditaria*. Milano: Giuffrè, p. 1157-1198, 2009.

DI LORENZO, Giovanni. La successione necessaria nel recente disegno di legge delega per la revisione del codice civile. **La nuova giurisprudenza civile commentata**, Padova, II, p. 188-195, 2020.

DOGLIOTTI, Massimo. Dal concubinato alle unioni civili e alle convivenze (o famiglie?) di fatto. **Famiglia e diritto**, Milano, p. 868-880, 2016.

DOGLIOTTI, Due madri e due padri: qualcosa di nuovo alla Corte costituzionale, ma la via dell'inammissibilità è l'unica percorribile? **Famiglia e diritto**, Milano, p. 688-703, 2021.

DUSI, Bartolomeo, La eredità giacente nel diritto romano e moderno (Torino, 1891, e poi). In: Schlesinger, Piero (a cura di). **Scritti giuridici**. V. 2. Torino: Giappichelli, p. 367-582, 1956.

FÉRES, Marcelo Andrade. Protocolo ou pacto de família: A estabilização das relações e expectativas na empresa familiar. *In: COELHO, Fábio Ulhoa; FÉRES, Marcelo Andrade (a cura di). Empresa Familiar. Estudos Jurídicos*. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 333-349.

FERRARI, Fabio. **Interesse del minore e tecniche procreative. Principi costituzionali e ordine pubblico**. Milano: FrancoAngeli, 2023.

FERREIRA MESE, Vivianne. La formazione del diritto delle successioni brasiliano e le limitazioni a una pianificazione successoria efficiente. *In: ARROYO AMAYUELAS; et al. (a cura di). Casi controversi in materia di diritto delle successioni*. V. 2: *Esperienze straniere*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, p. 657-669, 2019.

FILOMUSI GUELFY, Francesco. **Diritto ereditario**. V. I: *Parte generale - Successioni legittime*. 3ª ed. Roma: Loescher, 1909.

FUSARO, Andrea. **Tendenze del diritto privato in prospettiva comparatistica**. 2ª ed. Torino: Giappichelli, 2017.

GALICIA AIZPURUA, Gorka. Una proposta dottrinale di riforma del sistema successorio nel Codice civile spagnolo. *In: ARROYO AMAYUELAS; et al. (a cura di). Casi controversi in materia di diritto delle successioni*. V. 2: *Esperienze straniere*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, p. 567-585, 2019.

GALLO, Paolo. **Trattato di diritto civile**. V. II: *La famiglia - Le successioni*. Torino: Giappichelli, 2020.

GAMBINA, Giuseppe; MORO, Valentina (a cura di). **Invecchiamento della popolazione e passaggi generazionali**. V. 3: *Questioni cliniche*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2022.

GORGONI, Antonio. La commutazione e la sua compatibilità con i membri della famiglia legittima. **La nuova giuri-**

sprudenza civile commentata, Padova, I, p. 571-577, 2010.

HOUSIER, Jérémy. La successione della personne vulnérable o le ambiguità del legislatore francese. *In*: ARROYO AMAYUELAS; et al. (a cura di). **Casi controversi in materia di diritto delle successioni**. V. 2: *Esperienze straniere*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, p. 933-954, 2019.

ITALIA. *Corte di Cassazione*. Sentenza n. 2611, 22 febbraio 2001. **La nuova giurisprudenza civile commentata**, Padova, I, p. 454-456, 2002.

ITALIA. *Corte costituzionale*. Sentenza n. 335, 18 dicembre 2009. **La nuova giurisprudenza civile commentata**, Padova, I, p. 567-571, 2010.

ITALIA. *Corte di Cassazione*. Sentenza n. 11496, 12 maggio 2010. **La nuova giurisprudenza civile commentata**, Padova, I, p. 1238-1239, 2010.

ITALIA. *Corte di Cassazione, Sezioni Unite*. Sentenza n. 4847, 27 febbraio 2013. **La nuova giurisprudenza civile commentata**, Padova, I, p. 742-748, 2013.

TALIA. *Corte di Cassazione*. Sentenza n. 32694, 12 dicembre 2019. **I Contratti**, Milano, p. 284-286, 2020.

ITALIA. *Corte di Cassazione*. Sentenza n. 14110, 24 maggio 2021. **www.ilcaso.it**.

KINDLER, Peter. Le successioni a causa di morte nel diritto tedesco: profili generali e successione nei beni produttivi. **Rivista di diritto civile**, Padova, p. 359-384, 2015.

LEROYER, Anne-Marie. Introduzione generale al diritto delle successioni in Francia. *In*: ARROYO AMAYUELAS, Esther; et al. (a cura di). **Casi controversi in materia di diritto delle successioni**. V. 2: *Esperienze straniere*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, p. 555-566, 2019.

LU, Qing. Introduzione generale al diritto delle successioni cinese. In: ARROYO AMAYUELAS, Esther; *et al.* (a cura di). **Casi controversi in materia di diritto delle successioni**. V. 2: *Esperienze straniere*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, p. 587-603, 2019.

MACARIO, Francesco. I contratti di convivenza tra forma e sostanza. **I Contratti**, Milano, p. 7-10, 2017.

MATTIANGELI, Daniele. Unioni civili. Profili successori nel diritto austriaco. In: ARROYO AMAYUELAS, Esther; *et al.* (a cura di). **Casi controversi in materia di diritto delle successioni**. V. 2: *Esperienze straniere*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, p. 771-781, 2019.

MIGLIETTA, Massimo. Appunti sulla tentazione di una «neoscolastica romanistica» e sul recupero della comune tradizione giuridica occidentale nel campo del diritto delle successioni mortis causa. In: SCOLA, Sara; TESCARO, Mauro (a cura di). **Casi controversi in materia di diritto delle successioni**. V. 1: *Esperienze italiane*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, p. 17-28, 2019.

MOSCATI, Enrico. **Studi di diritto successorio**, Torino: Giappichelli, 2013.

OCCORSIO, Vittorio. I conflitti sul diritto di abitazione del coniuge superstite: rilettura critica. **Nuovo diritto civile**, Roma, p. 47-63, 3, 2023.

PACIA, Romana. Unioni civili e convivenze: profili di diritto successorio. In: SCOLA, Sara; TESCARO, Mauro (a cura di). **Casi controversi in materia di diritto delle successioni**. V. 1: *Esperienze italiane*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, p. 137-179, 2019.

PADOVINI, Fabio. Il regime successorio delle unioni civili

e delle convivenze. **Giurisprudenza italiana**, Torino, p. 1817-1818, 2016.

PAGLIANTINI, Stefano. Successioni e donazioni. In: GABRIELLI, Enrico (a cura di). **Diritto privato**. Torino: Giapichelli, p. 219-258, 2020.

PERLINGIERI, Giovanni. L'acquisto dell'eredità. In: CALVO, Roberto; PERLINGIERI, Giovanni (a cura di). **Diritto delle successioni e delle donazioni**. 2ª ed., V. I. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, p. 179-386, 2013.

PERLINGIERI, Pietro. **Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti**. V. 3: *Situazioni soggettive*. 4ª ed. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2020.

PERTOT, Tereza. I diritti di abitazione ed uso nella successione legittima del coniuge: la soluzione delle sezioni unite. **La nuova giurisprudenza civile commentata**, Padova, I, p. 748-754, 2013.

PERTOT, Tereza. I diritti di abitazione e di uso ex art. 540, comma 2, c.c. nella successione legittima del coniuge superstite. In: SCOLA, Sara; TESCARO, Mauro (a cura di). **Casi controversi in materia di diritto delle successioni**. V. 1: *Esperienze italiane*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, p. 181-206, 2019.

PETROV, Evgeny; SALOMONS, Christopher. Exploring Russian Succession Law. Soviet Heritage and the New Social Reality. **ZEuP-Zeitschrift für Europäisches Privatrecht**, München, p. 127-144, 2021.

PORCELLI, Stefano. Diritto delle successioni mortis causa in Cina durante l'elaborazione del nuovo Codice civile. In: ARROYO AMAYUELAS; et al. (a cura di). **Casi controversi**

in materia di diritto delle successioni. V. 2: *Esperienze straniere*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, p. 605-637, 2019.

PROSPERI, Francesco. **La famiglia «non fondata sul matrimonio»**. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 1980.

RAFF, Thomas. Patto successorio (Erbvertrag) e testamento congiuntivo (gemeinschaftliches Testament) nel diritto tedesco. *In*: ARROYO AMAYUELAS, Esther; *et al.* (a cura di). **Casi controversi in materia di diritto delle successioni.** V. 2: *Esperienze straniere*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, p. 809-830, 2019.

RECINTO, Giuseppe. Il patto di famiglia. *In*: CALVO, Roberto; PERLINGIERI, Giovanni (a cura di). **Diritto delle successioni e delle donazioni.** 2^a ed., V. I. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, p. 671-706, 2013.

REID, Kenneth G. C.; DE WAAL, Marius J.; ZIMMERMANN, Reinhard. Intestate Succession in Historical and Comparative Perspective. *In*: REID, K.G.C.; DE WAAL, M.J.; ZIMMERMANN, R. (a cura di). **Comparative Succession Law.** V. 2. Oxford: Oxford University Press, p. 444-512, 2015.

RIVA, Ilaria¹. Patto di famiglia. *In*: DE NOVA, Giorgio (a cura di). **Commentario del Codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano**, Bologna: Zanichelli, 2021.

RIVA, Ilaria². Un auspicato revirement sul trattamento fiscale del patto di famiglia. **Il Corriere giuridico**, Milano, p. 917-926, 2021.

ROMANO, Carmine¹. L'amministrazione cautelare del patrimonio ereditario. *In*: CALVO, Roberto; PERLINGIERI, Giovanni (a cura di). **Diritto delle successioni e delle donazioni.** 2^a ed., V. I. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, p. 87-108, 2013.

ROMANO, Carmine². Le successioni legittime. *In*: CALVO, Roberto; PERLINGIERI, Giovanni (a cura di). **Diritto delle successioni e delle donazioni**. 2^a ed., V. I. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, p. 617-626, 2013.

RONDINONE, Nicola. **Storia inedita della codificazione civile**. Milano: Giuffrè, 2003.

ROSSI CARLEO, Liliana. Una riflessione introduttiva. *In*: AGOSTINELLI, Benedetta; CUFFARO, Vincenzo (a cura di). **Relazioni, Famiglie, Società**. Torino: Giappichelli, p. 1-4, 2020.

SAULIER, Maïté. Les droits de retour légaux nel diritto successorio francese. Critica a una categoria falsamente unitaria. *In*: ARROYO AMAYUELAS, Esther; *et al.* (a cura di). **Casi controversi in materia di diritto delle successioni**. V. 2: *Esperienze straniere*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, p. 857-875, 2019.

SCHMIDT, Jan Peter. Transfer of Property on Death and Creditor Protection: The Meaning and Role of “Universal Succession”. **Max Planck Institute for Comparative and International Private Law. Research Paper Series**, n. 18/3, [s.l.], p. 323-337, [201].

SCHMIDT, Jan Peter. **Itinera hereditatis**. Tübingen: Mohr Siebeck, 2022.

SCOLA, Sara; TESCARO, Mauro (a cura di). **Casi controversi in materia di diritto delle successioni**. V. 1: *Esperienze italiane*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2019.

SESTA, Michele. Stato unico di filiazione e diritto ereditario. **Rivista di diritto civile**, Padova, p. 1-34, 2014.

SESTA, Michele. Famiglia e figli in Europa: i nuovi paradigmi. **Famiglia e diritto**, Milano, p. 1049-1054, 2019.

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI STUDIOSI DEL DIRITTO CIVILE (S.I.S.DI.C.). Commissione di studio «diritto di famiglia». Proposta di legge per la riforma della disciplina in tema di riserva a favore del coniuge superstite, **Annali S.I.S.Di.C. 6/2021**, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2021.

TALAMANCA, Mario. **Istituzioni di diritto romano**, Milano: Giuffrè, 1990.

TAMPONI, Michele. **Nel diritto della terza età. Le rughe tra giudizio e pregiudizio**. Soveria Mannelli: Rubbettino, 2021.

TATARANO, Maria Chiara. La successione necessaria. *In*: CALVO, Roberto; PERLINGIERI, Giovanni (a cura di). **Diritto delle successioni e delle donazioni**. 2^a ed., V. I. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, p. 485-616, 2013.

TESCARO, Mauro. Resoconto della 35^a Tagung für Rechtsvergleichung (10-12 settembre 2015, Bayreuth) sul tema «Religione, valori e diritto». **Studium iuris**, Padova, p. 518-522, 2016.

TESCARO, Mauro. La rappresentazione: nozione, soggetti ed estensione. **Studium iuris**, Padova, p. 464-471, 2018.

TESCARO, Mauro. La sucesión hereditaria del Estado en el Derecho italiano y en el Derecho español. **Anuario de Derecho Civil**, Madrid, p. 543-564, 2021.

TESCARO, Mauro¹. Considerazioni in forma di decalogo sulla necessità di un complessivo ammodernamento del diritto delle successioni italiano. *In*: TESCARO, Mauro (a cura di). **Invecchiamento della popolazione e passaggi generazionali**. V. 2: *Questioni di diritto positivo*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, p. 763-816, 2022.

TESCARO, Mauro². **Fiscus post omnes. La posizione subal-**

terna dello Stato erede nella dinamica della successione mortis causa. Milano: Giuffrè, 2022.

TESCARO, Mauro (a cura di). **Invecchiamento della popolazione e passaggi generazionali.** V. 2: *Questioni di diritto positivo.* Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2022.

TESCARO, Mauro. Un passo avanti nella disciplina di curatela dell'eredità giacente e successione dello Stato. **Le nuove leggi civili commentate,** Padova, p. 86-113, 2023.

TODESCHINI PREMUDA, Andrea. Liberalità atipiche ed azione di riduzione: dalla legittima in natura alla legittima come diritto di credito. **La nuova giurisprudenza civile commentata,** Padova, I, p. 1240-1246, 2010.

TRABUCCHI, Alberto. **Istituzioni di diritto civile.** A cura di Giuseppe Trabucchi. 50^a ed. Milano: Cedam, 2021.

TRIMARCHI, Mario. Il disegno di legge sulle unioni civili e sulle convivenze: luci e ombre. **Jus civile,** Torino, p. 1-5, 2016.

VAGNI, Laura. **La tutela patrimoniale del convivente. Percorsi interpretativi sulla fiducia in una prospettiva di diritto europeo.** Milano: Giuffrè, 2018.

VELO DALBRENTA, Daniele (a cura di). **Invecchiamento della popolazione e passaggi generazionali.** V. 1: *Questioni critiche.* Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2022.

VENTURELLI, Alberto. Capitalizzazione del diritto di abitazione del coniuge superstite e quota successoria «ab intestato». In: GRANELLI, Carlo (a cura di). **I nuovi orientamenti della Cassazione civile.** Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, p. 260-280, 2019.

VIGLIONE, Filippo. I rapporti di convivenza: esperienze europee. **La nuova giurisprudenza civile commentata,** Padova, II, p. 1723-1730, 2016.

ZIMMERMANN, Reinhard. Il diritto ereditario dei parenti in prospettiva storico-comparatistica. **Famiglia**, Pisa, p. 21-70, 2016.

ZOPPINI, Andrea. Tentativo d'inventario per il "nuovo" diritto di famiglia: il contratto di convivenza. **Rivista critica del diritto privato**, Napoli, p. 335-357, 2001.

ZOPPINI, Andrea. Le successioni in diritto comparato. *In*: SACCO, Rodolfo (a cura di). **Trattato di diritto comparato**. Torino: UTET, 2002.

Recebido em: 22/01/2024

Aprovado em: 17/06/2024

Mauro Tescaro

E-mail: mauro.tescaro@univr.it